



Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

Politica di WHISTLEBLOWING

Disciplina dei canali di segnalazione di violazioni del diritto

UE e delle disposizioni della normativa nazionale

(approvata dal CdA con delibera n 29097/25)

Sommario

1. FONTE NORMATIVA	3
2. SCOPO DELLA POLICY	3
3. AUTORI DELLE SEGNALAZIONI.....	4
4. QUANDO SI PUO' SEGNALARE?	4
5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	4
6. LA SEGNALAZIONE ANONIMA	6
7. MODALITA' DI SEGNALAZIONE	7
7.1 Canale interno	7
7.2 Canale esterno	9
7.3 Divulgazione pubblica	9
8. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE.....	10
8.1 TRASMISSIONE AL SOGGETTO COMPETENTE	10
9. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE	11
9.1 DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI.....	11
9.2 OBBLIGO DI RISERVATEZZA NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE	11
9.3 DIVIETO DI ATTI RITORSIVI NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE	12
10. LIMITI DI RESPONSABILITA' PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVA	13
11. ALTRI SOGGETTI TUTELATI	13
12. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	14
13. MISURE DI SOSTEGNO.....	14
14. CONFLITTO INTERESSI COMPONENTI COMITATO ETICO	14
15. IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NELL'AMBITO DEL WHISTLEBLOWING	15

V1.2023	21 giugno 2023	Approvazione
V2.2025	23 maggio 2025	Aggiornamento

1. FONTE NORMATIVA

Il d.lgs. 24/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione di violazioni del diritto delle e delle disposizioni della normativa nazionale (di seguito "Whistleblowing") delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower. In tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato devono quindi predisporre appositi canali di segnalazione interni che, a norma dell'art. 4 del decreto siano in grado di garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione dei canali interni, quindi delle segnalazioni, deve avvenire secondo tempi e modi definiti.

Si dovrà fornire, ad esempio, un "avviso di ricevimento" della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni a decorrere dal ricevimento e si dovrà dare un riscontro sulla segnalazione entro un tempo non superiore a tre mesi.

Occorre inoltre predisporre policy e procedure specifiche e assicurare la compliance in tema di trattamento dei dati personali (GDPR).

La disciplina prevede che, al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6, le segnalazioni possano essere inviate, in via subordinata e/o successiva rispetto a quelle interne, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) -individuata quale unica autorità competente a ricevere e gestire segnalazioni in materia di Whistleblowing– attraverso appositi canali di segnalazione esterni.

Occorre precisare che agli Enti di Previdenza e Assistenza obbligatoria come Inarcassa si applica la disciplina prevista per il settore pubblico in quanto rientrante tra gli organismi di diritto pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. p), del d.lgs. 24/2023.

L'ANAC con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 311 del 12 luglio 2023 ha approvato le Linee Guida "*in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*" nel quale sono date indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne da parte di ANAC e forniscono anche indicazioni e principi di cui gli Enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni.

2. SCOPO DELLA POLICY

La presente Policy ha lo scopo di dettare indicazioni operative per la gestione di segnalazioni di condotte illecite da parte di soggetti che interagiscono o hanno interagito in maniera continuativa con l'attività di Inarcassa.

In particolare, fornisce indicazioni operative con riguardo a:

- a. i soggetti ai quali è consentito effettuare la segnalazione;
- b. l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
- c. le forme di tutela che devono essere garantite in favore del segnalante;
- d. i soggetti deputati a ricevere la segnalazione;
- e. le modalità di gestione della segnalazione;
- f. i termini procedurali;
- g. la trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti;
- h. le responsabilità del segnalante e dei soggetti, in vario modo, coinvolti nel procedimento di gestione della segnalazione.

3. AUTORI DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono essere effettuate da:

- Personale di Inarcassa compresi lavoratori in prova e gli ex dipendenti e i Candidati nelle selezioni del personale;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Inarcassa;
- Fornitori
- Collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Inarcassa;
- Volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso Inarcassa

Le disposizioni contenute nella presente Policy non esimono - in alcun modo - i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono gravati dell'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del Codice penale.

4. QUANDO SI PUO' SEGNALARE?

Il segnalante può effettuare la segnalazione:

- Quando il rapporto giuridico è in corso;
- Durante il periodo di prova;
- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Si possono segnalare i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Inarcassa e che consistono in:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo si riportano i cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Si riportano a titolo esemplificativo le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Ad ulteriore titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nell'ambito di applicazione della presente Policy le condotte illecite concernenti:

- ipotesi dello specifico reato di corruzione;
- ulteriori ipotesi di delitti contro la pubblica amministrazione;
- le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- azioni o omissioni penalmente rilevanti;
- azioni o omissioni attuate in violazione del Codice Etico;
- azioni o omissioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o all'immagine di Inarcassa;
- azioni o omissioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, o di arrecare un danno all'ambiente;
- azioni o omissioni in pregiudizio agli iscritti, ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso Inarcassa.
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001

La segnalazione può avere ad oggetto inoltre:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.

Per rendere efficace la successiva fase istruttoria ed in considerazione delle finalità dell'istituto, la segnalazione dovrà essere il più possibile circostanziata e contestualizzata attraverso l'individuazione di specifici e oggettivi elementi fattuali quali ad esempio:

- il periodo temporale in cui la condotta illecita è avvenuta;

- possibili altre persone informate sui fatti;
- le modalità concrete con cui la condotta illecita è stata attuata;
- gli interessi particolari al cui perseguimento la condotta è stata illecitamente finalizzata.

Dovrà conseguentemente riguardare fatti e circostanze riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante (e non riportati o riferiti da altri soggetti).

Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità di Inarcassa e non possono riguardare contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le segnalazioni inoltre non possono riguardare violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali (Allegato al Decreto Whistleblowing, Parte II; Allegato alla Direttiva UE, Parte II – Servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente) oppure violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste.

Valorizzando la buona fede del segnalante è previsto che beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Non sono meritevoli di tutela e, conseguentemente, non sono oggetto di esame da parte di Inarcassa, le segnalazioni basate su mere supposizioni e/o sospetti e/o opinioni personali del Segnalante e/o di eventuali terzi dal medesimo indicati.

Le tutele di cui alla presente Policy non operano in relazione alle segnalazioni di informazioni che siano già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. "voci di corridoio".

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o delle situazioni segnalate, anche ai fini di tutelare il segnalato e di una eventuale responsabilità penale e civile del Segnalante per i reati commessi a mezzo della segnalazione (es. calunnia, diffamazione).

6. LA SEGNALAZIONE ANONIMA

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, per ANAC sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza "ordinari".

Le Linee Guida ANAC prevedono che i soggetti del settore pubblico e del settore privato che ricevono le segnalazioni tramite canali interni considerano le segnalazioni anonime alla stregua di segnalazioni ordinarie da trattare secondo i criteri stabiliti nei rispettivi ordinamenti.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha

comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

Gli enti del settore pubblico o privato che ricevono le segnalazioni attraverso canali interni e la stessa Autorità sono, quindi, tenuti a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Inarcassa, pertanto ferma restando la registrazione di qualsivoglia forma di segnalazione, prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa risulti adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

7. MODALITA' DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

- Canale interno
- Canale esterno (gestito da ANAC)
- Divulgazione Pubblica
- Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

In via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del D.lgs. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna ad ANAC.

7.1 Canale interno

I soggetti individuati a ricevere le segnalazioni sono il Comitato Etico e l'Internal Auditing.

Il Comitato Etico rimane l'unico soggetto responsabile all'adozione di provvedimenti.

L'Internal Auditing supporta il Comitato Etico nelle fasi della gestione della segnalazione.

La presentazione di segnalazioni di condotte illecite avviene tramite una specifica piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni, anche anonime.

Tale piattaforma consiste in un servizio web che fornisce la possibilità di compilare un modulo per denunciare una o più condotte illecite.

Le segnalazioni sono visibili all'interno del sistema soltanto dal Comitato Etico e dall'Internal Auditing.

Il Comitato Etico può decidere di inviare le informazioni della segnalazione in modalità anonima anche ai soggetti e/o alle strutture competenti, ai fini del supporto della fase istruttoria.

Il link di accesso è il seguente:

<https://segnalazioni.inarcassa.net/>

Le principali caratteristiche della piattaforma sono:

- Prima di procedere all'invio della segnalazione, il segnalante si registra sulla piattaforma e sceglie le credenziali che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del Comitato Etico e dell'Internal Auditing e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- Il segnalante può procedere all'inserimento di una segnalazione anonima, senza previa registrazione alla piattaforma. Il sistema rilascia automaticamente un codice utilizzabile per seguire l'iter della segnalazione, ovvero per accedere all'area messaggi della piattaforma;
- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario o tramite il sistema di registrazione vocale. In quest'ultimo caso la voce del segnalante risulterà essere irriconoscibile per l'utilizzo di un sistema integrato di distorsione vocale;
- la segnalazione viene ricevuta dal Comitato Etico e dall'Internal Auditing e gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) ed in qualsiasi luogo, utilizzando anche l'apposita applicazione per dispositivi mobili "Legality Whistleblowing".

Le Segnalazioni possono essere raccolte anche tramite incontri diretti fissati entro un termine ragionevole. Questa tipologia di segnalazione viene raccolta nell'ambito di un incontro diretto - previa presentazione dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa - tramite il Comitato Etico e l'Internal Auditing che inseriscono la segnalazione nella piattaforma informatica.

Il Comitato Etico e l'Internal Auditing possono esercitare la facoltà di visualizzazione dell'identità del Segnalante solamente qualora lo ritengano necessario ai fini dell'indagine ed esclusivamente tramite l'attivazione di un'apposita "procedura di sicurezza".

I dati e i documenti oggetto della segnalazione sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le segnalazioni possono inoltre essere inviate anche a mezzo del servizio postale attraverso l'utilizzo del modulo allegato alla presente policy (*Allegato 1*). In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga indirizzata all'attenzione del Comitato Etico e che riporti la dicitura "riservata/personale-Whistleblowing".

In caso di segnalazione ricevuta attraverso mezzo differente dalla piattaforma informatica, ovvero tramite servizio postale, Il Comitato Etico e l'Internal Auditing procederanno a registrare tale segnalazione sulla piattaforma attraverso l'apposita funzionalità di cui è dotato il sistema (compilando i campi ed eventualmente allegando i documenti forniti dal Segnalante).

Ad ogni segnalazione registrata nella piattaforma viene assegnato un identificativo che consente di referenziarla in maniera univoca.

Si dovrà fornire un "avviso di ricevimento" della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni a decorrere dal ricevimento e si dovrà dare un riscontro sulla segnalazione entro un tempo non superiore a tre mesi.

Nello specifico, la piattaforma “Legality Whistleblowing” invia automaticamente un “avviso di ricevimento” presso l’indirizzo mail del segnalante nel momento in cui la segnalazione è inserita (anche quando pervenuta da canali diversi e in seguito registrata). Il riscontro sulla segnalazione entro un tempo non superiore a tre mesi avviene mediante l’utilizzo della messaggistica presente nella piattaforma che consente inoltre un’interazione costante e attiva con il segnalante in tutte le fasi del processo di segnalazione.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato da Inarcassa, la stessa deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

7.2 Canale esterno

L’Autorità competente per le segnalazioni esterne è l’ANAC. È possibile segnalare all’Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- se non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4 del d.lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma non abbia funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un’azione per affrontare la violazione;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione. Ciò si verifica quando, ad esempio vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l’efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si tratta dei casi in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l’ambiente

7.3 Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica è quella modalità di segnalazione che rende di dominio pubblico una segnalazione tramite la stampa, i mezzi elettronici o, più in generale, con tutti quei di diffusione che permettono di raggiungere un numero elevato di persone (es. TV, Social Network...).

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero

ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa

8. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione, sono affidate al Comitato Etico, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il Comitato Etico si avvale del supporto e della collaborazione della Funzione di Internal Auditing. Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata ed in relazione alla natura della violazione, il Comitato Etico provvederà:

- a) a adottare gli opportuni provvedimenti di sua competenza;
- b) a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- c) a comunicare l'esito dell'accertamento ai soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti gestionali, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- d) per il tramite delle strutture competenti, ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela di Inarcassa

La gestione dell'attività di verifica è specificata nell'allegato 2 della presente Policy.

8.1 TRASMISSIONE AL SOGGETTO COMPETENTE

Il Comitato Etico, qualora in seguito all'esito della valutazione interna identifichi l'illecito come grave, persistente o di particolare rilevanza, valuta di trasmettere alle autorità/strutture/organismi competenti la segnalazione, e in particolare:

- all'Autorità Giudiziaria se l'illecito presenta elementi di reato.
- alla Corte dei Conti se l'illecito riguarda la gestione del denaro pubblico.
- all'Anac se l'illecito riguarda la corruzione o la trasparenza in appalti pubblici, amministrazioni pubbliche o enti locali.

- alle strutture/organi di riferimento interni mediante la piattaforma di whistleblowing.

In relazione al contenuto della segnalazione e ai profili di illeciti riscontrati, possono essere individuate ulteriori autorità pubbliche competenti

In caso di trasmissione verso all'autorità giudiziaria, la Corte dei conti, l'ANAC, o altra autorità pubblica competente, il Comitato Etico inoltra la segnalazione, a mezzo posta elettronica certificata o lettera A.R., tramite plico chiuso, con indicazione della dicitura "Riservata – Segnalazione whistleblowing".

In caso di trasmissione della segnalazione, il Comitato Etico trasmette esclusivamente i contenuti della segnalazione medesima unitamente agli esiti della propria istruttoria, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

Per quanto riguarda il procedimento disciplinare, ai soli fini del suo avvio, la segnalazione è trasmessa al Responsabile del procedimento disciplinare a carico dell'incolpato.

Il Responsabile del procedimento disciplinare informa tempestivamente il Comitato Etico dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell'incolpato, in conformità alla normativa interna ed esterna in materia.

Il Comitato Etico, all'atto della trasmissione della segnalazione, invia al segnalante apposita comunicazione contenente l'indicazione dei soggetti verso i quali la segnalazione è stata trasmessa.

9. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE

9.1 DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI

Sono vietate rinunce e transazioni - non sottoscritte in sede protetta - dei diritti e dei mezzi di tutela previsti dal d.lgs. 24/2023. Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

9.2 OBBLIGO DI RISERVATEZZA NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE

L'identità del Segnalante non può essere rivelata.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione dell'illecito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso scritto del Segnalante alla rivelazione della sua identità.

Il Responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del Segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il Responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpato, comunicando l'esito a quest'ultimo e al Comitato Etico.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi

e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

L'identità del segnalante non può essere rilevata ai consulenti esterni del Comitato Etico e dell'Internal Auditing chiamati eventualmente a supporto nella gestione della segnalazione.

Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono che l'identità del Segnalante debba essere rivelata esclusivamente alle Autorità procedenti (es., indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.).

La segnalazione nominativa e la documentazione alla stessa allegata sono, in ogni caso, sottratte all'accesso agli atti amministrativi ex artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013 nonché all'accesso di cui all'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del D.lgs. 196/2003.

Nell'informativa in merito al trattamento dei dati personali, resa al Segnalante all'atto della segnalazione, anche mediante piattaforma telematica, quest'ultimo è informato dell'eventualità per la quale la segnalazione potrebbe essere trasmessa ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge.

Si riporta infine che il software "Legality Whistleblowing" protegge l'identità del segnalante. L'accesso all'identità del segnalante è comunque concesso esclusivamente al responsabile della segnalazione, tramite una procedura di sicurezza, che registra l'accesso all'identità, con richiesta della motivazione. Nel caso in cui il responsabile abbia visualizzato l'identità del segnalante, lo stesso verrà informato dalla piattaforma tramite un avviso. Il sistema non utilizza sistemi di log che consentano di risalire all'identità di chi invia una segnalazione e utilizza il sistema di crittografia end-to-end per la cifratura di messaggi e allegati.

9.3 DIVIETO DI ATTI RITORSIVI NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE

Il segnalante che segnali al Comitato Etico e all'Internal Auditing, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'ANAC condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Di seguito sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune fattispecie che possono essere considerate ritorsioni, anche se tentate o minacciate, a seguito di segnalazioni di illeciti:

- Licenziamento, sospensione (anche dalla formazione) o misure equivalenti
- Demansionamento (retrocessione) o mancata promozione
- Mutamento di mansioni, trasferimento, riduzione stipendio, modifiche all'orario di lavoro
- Note di merito negative (per erogazione variabile)
- Referenze negative
- Misure disciplinari
 - Coercizione, intimidazioni, molestie o ostracismo
 - Discriminazioni o qualsiasi trattamento sfavorevole
 - Mancata conversione o mancato rinnovo di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato (in caso di legittima aspettativa alla conversione)

- Mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine
- Danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi
- Inserimento in black list
- Conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi
 - Annullamento di una licenza o di un permesso
- Richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato e dal Comitato Etico.

È a carico di Inarcassa dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive - se ed in quanto accertate tali - adottate nei confronti del Segnalante, siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Gli atti accertati discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli.

10. LIMITI DI RESPONSABILITA' PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVA

La scriminante penale opera quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sono state effettuate nelle modalità richieste.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile, amministrativa e disciplinare.

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa per

l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

È esclusa la responsabilità altresì per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

11. ALTRI SOGGETTI TUTELATI

Le medesime tutele di protezione previste il Segnalante si applicano anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo

- della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante, della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone;
 - Segnalanti anonimi, se successivamente identificati e soggetti a ritorsioni.

12. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio dell'istituto del whistleblowing

13. MISURE DI SOSTEGNO

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le

previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

14. CONFLITTO INTERESSI COMPONENTI COMITATO ETICO

I componenti del Comitato Etico si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi, finanziari e non finanziari, propri, del coniuge, di conviventi, di parenti o affini entro il quarto grado.

Si astengono, inoltre, in ogni altro caso in cui esistano i presupposti per cui la loro capacità di assumere decisioni in maniera imparziale ed obiettiva possa essere compromessa dalla presenza di un conflitto di interessi.

Come già evidenziato dal Codice Etico di Inarcassa, si configura un conflitto di interessi "reale" (o attuale), qualora l'interesse privato, finanziario o non finanziario, di una persona chiamata ad esprimere un giudizio o a manifestare la sua volontà, tenda ad interferire con l'interesse

dell'Associazione, nei confronti della quale la prima ha precisi doveri e responsabilità.

Si configura un conflitto di interessi "potenziale", qualora l'interesse privato, finanziario non finanziario di una persona potrebbe potenzialmente tendere a interferire con l'interesse dell'Associazione, nei confronti della quale la prima ha precisi doveri e responsabilità.

Si configura un conflitto di interessi "apparente" (o percepito) qualora l'interesse privato, finanziario o non finanziario, di una persona può apparentemente tendere a interferire, agli occhi di osservatori esterni con l'interesse dell'Associazione, nei confronti della quale la prima ha precisi doveri e responsabilità.

Qualora un componente del Comitato Etico incorra in un caso di presenza di un conflitto di interessi "reale" o "potenziale" ne dà comunicazione in modo tempestivo al Comitato Etico al fine di consentire la sua sostituzione con uno dei componenti supplenti.

Qualora un componente del Comitato Etico incorra in un caso di presenza di un conflitto di interessi "apparente" informa in modo tempestivo il Comitato Etico che provvederà a valutare la soluzione più appropriata per risolvere la situazione di conflitto "apparente".

15. IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NELL'AMBITO DEL WHISTLEBLOWING

Inarcassa con delibera del CdA n 28985 del 21/03/2025 ha adottato il Modello Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001.

Il Decreto sopracitato ha introdotto, a carico degli enti (i.e., gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica) un regime di responsabilità amministrativa (dal punto di vista sostanziale, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale) nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi, da (come specificato all'art. 5 del Decreto):

- soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti in posizione apicale);
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto i) (c.d. soggetti in posizione subordinata).

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023 (di seguito, anche "Decreto Whistleblowing") attuativo della Direttiva UE 2019/1937 in materia di c.d. whistleblowing, i Modelli devono, tra l'altro, prevedere:

- uno o più canali di segnalazione interna, che siano in grado di garantire, anche tramite la funzione di crittografia, la totale riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti sia del segnalante sia dei soggetti allo stesso collegati, per motivi afferenti, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, anche se solo tentati o minacciati;
- nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi si renda responsabile degli illeciti indicati dal Decreto Whistleblowing.

Inarcassa, come riportato dalla presente Policy, ha individuato nel Comitato Etico il destinatario delle segnalazioni Whistleblowing.

Tuttavia l'Organismo di vigilanza vigila, tra l'altro, sulla conformità del Sistema Whistleblowing alle previsioni di legge di cui al Decreto Whistleblowing e sul suo corretto ed effettivo funzionamento, per come regolamentato dall'istruzione operativa di riferimento e compendiato nella sezione 10 del Documento sulla Parte Generale del Modello Organizzativo al cui contenuto si fa espresso rinvio.

Al fine di consentire all'OdV lo svolgimento delle suddette attività di vigilanza, Inarcassa, ha istituito flussi informativi periodici e ad evento verso l'Organismo di Vigilanza, che trovano regolamentazione e piena descrizione, rispettivamente, nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza parte integrante del Modello Organizzativo aziendale.

Pertanto in adeguamento alle nuove previsioni di cui al Decreto Whistleblowing, l'OdV è destinatario di due ulteriori flussi informativi:

- flusso informativo ad evento, avente ad oggetto la trasmissione di ogni Segnalazione WB, ovvero Segnalazione Ordinaria ricevuta ed avente per l'Associazione rilevanza – diretta o anche solo indiretta – per le previsioni di cui al Decreto;
- flusso informativo periodico, avente ad oggetto lo stato di avanzamento della gestione di tutte le segnalazioni ricevute ed aventi per l'Associazione rilevanza – diretta o anche solo indiretta – per le previsioni di cui al Decreto, nonché le eventuali iniziative assunte.

A sua volta, l'OdV trasmette tempestivamente al Comitato Etico le eventuali Segnalazioni Whistleblowing che abbia ricevuto tramite i flussi informativi dedicati, qualora dalle stesse emerga con chiarezza la volontà del segnalante di avvalersi delle tutele e garanzie previste dal Decreto Whistleblowing; tali segnalazioni sono, pertanto, assoggettate alle previsioni del suddetto Decreto e, di conseguenza, trattate in ottemperanza alle previsioni di cui alla procedura di riferimento e al Modello Organizzativo.

Tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione delle Segnalazioni Whistleblowing sono chiamati ad interagire con l'OdV sulla base di un rapporto improntato alla massima collaborazione e trasparenza.

In virtù di tali principi, l'OdV, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, inter alia: i) si consulta e promuove confronti interlocutori con i soggetti coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni; ii) chiede gli opportuni chiarimenti al fine di assumere le necessarie determinazioni di propria competenza.

Qualora la Segnalazione abbia ad oggetto eventuali aspetti che potrebbero generare una potenziale responsabilità amministrativa ex Decreto a carico di Inarcassa, il Comitato Etico, supportato dalla funzione di Internal Auditing opera in sinergia e coordinamento con

l'Organismo di Vigilanza dell'Associazione, con il quale concorda gli aspetti operativi e le verifiche da svolgere.